

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
— IX LEGISLATURA —

(N. 145-A)

**RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TRIGLIA)

Comunicata alla Presidenza il 27 gennaio 1984

SUL

**DISEGNO DI LEGGE**

Regolazione delle attività della « Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro », istituita con regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, e successive modificazioni

d'iniziativa dei senatori **FOSCHI, NEPI, BERLANDA, FRACASSI**  
**e FONTANA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1983

**ONOREVOLI SENATORI.** — Il disegno di legge n. 145 vuole consentire la modifica dello statuto della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico (SACAT) presso la Banca nazionale del lavoro, armonizzandolo con le nuove aspettative del settore in materia di credito.

L'esigenza di un provvedimento legislativo, che consenta ai competenti organi di Governo di apportare modifiche allo statuto della detta Sezione, nasce dalla circostanza che la SACAT venne costituita per volontà legislativa (regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, convertito nella legge 20 dicembre 1937, n. 2352), e che le sue norme statutarie, ancorchè approvate con successivi decreti del Ministro del tesoro, consacrano, in cospicua parte, la volontà legislativa, sia dell'accennato provvedimento costitutivo, sia del successivo provvedimento legislativo (regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453).

L'esigenza di sostanziali modifiche appare subito evidente, quando si pensi: che la costituzione della SACAT risale, come detto, al lontano 1937; che profonde e vaste sono le modificazioni avvenute nel turismo nazionale ed internazionale in questi 46 anni; che parallelamente sono variate profondamente le esigenze del settore, ed in particolare è sorta l'opportunità di nuovi tipi di credito alberghiero e turistico.

Nel 1937 il problema principale era quello di creare nuovi insediamenti alberghieri; oggi questo è solo uno dei problemi, dato che altri ne sono sorti: l'organizzazione delle agenzie turistiche (in dimensioni un tempo impensabili), il finanziamento dei gestori alberghieri (non proprietari dell'immobile), il finanziamento degli impianti complementari all'attività turistica, compresi gli impianti sportivi e ricreativi, il credito agli stabilimenti termali e balneari.

La SACAT, che è l'unico istituto autorizzato istituzionalmente all'esercizio del credito alberghiero e turistico, può e deve es-

sere messa in grado di meglio esplicare i suoi compiti, a favore di una più vasta categoria di mutuatari. Da ciò anche l'esigenza di prevedere nuovi tipi di operazioni e di garanzie (non necessariamente ipotecarie).

Ma non è tutto qui. Si sente, sempre più impellente, la necessità di un adeguamento del capitale della Sezione e dell'ammissione, fra i partecipanti, di nuove organizzazioni ed enti (dal CONI alle Regioni), di nuove forze economiche, in particolare delle categorie del settore alberghiero e turistico, che vanno assumendo un peso crescente sotto tutti i profili (economico, politico e sindacale).

Da molte parti vengono pressioni ed insistenze per un più efficace sostegno creditizio per il settore più importante della nostra economia. Non può certo, il provvedimento in discussione, ritenersi di per sé risolutivo e conclusivo per una sostanziale riforma del credito alberghiero e turistico; ma non v'è dubbio che esso risponda ad una primaria esigenza sentitissima, e rappresenti (quanto meno) la prima sostanziale ed incisiva misura da prendere. Sarebbe poco opportuno affrontare altri problemi, prima di avere aggiornato e migliorato lo statuto dell'unico istituto autorizzato per legge ad esercitare il credito speciale alberghiero, avente natura e finalità pubbliche e posto per legge sotto la tutela della pubblica autorità.

E vale anche la pena di aggiungere, sia pure da ultimo, come il provvedimento proposto rappresenti la misura più semplice, meno costosa e più incisiva che possa oggi adottarsi per dimostrare di avere preso atto delle conclamate esigenze e dell'importanza del settore. La misura più semplice e agevole, in quanto non implica delicate discussioni in merito a materie che devono essere lasciate alla competenza dell'Esecutivo: in questo senso il provvedimento proposto non fa che ricalcare quanto già si è fatto per l'aggiornamento dello statuto di altri enti

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

pubblici creditizi, in primo luogo per l'Istituto di credito alle opere pubbliche. La misura meno costosa, in quanto non comporta alcuna spesa, neppure a titolo di investimento e di partecipazione da parte dello Stato: il capitale della Sezione, in forza della legge 7 agosto 1982, n. 526, per il 92,6 per cento appartiene alla Banca nazionale del lavoro, e per la modesta quota residua appartiene alla Sezione autonoma di credito fondiario della stessa banca, all'INPS, alla Cassa di risparmio delle province lombarde, all'Istituto San Paolo di Torino e all'INA.

\* \* \*

Il primo comma dell'articolo unico indica lo scopo della SACAT nell'esercizio del credito a medio e lungo termine a favore dei soggetti che in qualsiasi forma svolgono attività alberghiera e turistica, ivi compresi gli stabilimenti termali e balneari, gli impianti complementari dell'attività turistica, comunque atti a favorirne lo sviluppo, nonché gli impianti sportivi e ricreativi.

In tal modo, da mero istituto di credito ipotecario immobiliare, la SACAT verrebbe connotata quale istituto di credito specializzato, immobiliare e mobiliare, ipotecario e non, con estensione dell'operatività all'intera tipologia delle operazioni creditizie (scorte, dotazione, credito di esercizio, miglioramento, eccetera), tale da rappresentare idoneo strumento di credito per tutte le imprese del settore.

Il secondo comma prevede che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge siano apportate mediante decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, le opportune modifiche allo statuto della Sezione.

Esse consisteranno, secondo quanto disposto nel terzo comma: nella determinazione del capitale e nelle norme per il suo aumento; nella determinazione delle categorie dei partecipanti e nelle modalità dei trasferimenti di quote; nella determinazione e disciplina degli organi, dell'organizzazione e del funzionamento della Sezione; nella determinazione delle operazioni effettuabili

e loro garanzie; nell'indicazione delle forme di provvista consentite.

Il penultimo comma determina in dodici mesi la durata minima dei finanziamenti; mentre l'ultimo abroga ogni norma in contrasto con la futura legge.

Hanno particolare importanza i punti che riguardano: la determinazione del capitale e delle categorie che ad esso partecipano, i tipi di operazioni effettuabili, nonché le forme di provvista. Con la riforma statutaria si intenderebbe elevare in misura notevole il capitale della Sezione (almeno fino a lire 15-20 miliardi); estendere la partecipazione al CONI, alle Regioni nonché alle associazioni di categoria degli imprenditori del settore onde consentire maggiore sensibilità dell'Istituto alle esigenze operative dei destinatari del credito specializzato.

In ordine ai tipi di operazione effettuabili, l'estensione dello scopo all'esercizio del credito a medio e lungo termine consentirà alla SACAT di operare nell'ambito del credito tanto immobiliare che mobiliare, in tutte le sue varie forme ed a prescindere dalla necessità assoluta della garanzia ipotecaria, agevolando così l'accesso al credito anche da parte delle imprese non proprietarie degli immobili di esercizio, fino ad oggi escluse.

Particolare importanza riveste la previsione di nuove forme di provvista — al di là delle emissioni di obbligazioni (allo stato molto costose) — pensando invece al ricorso al mercato finanziario internazionale, eventualmente assistito dalla garanzia del rischio di cambio.

\* \* \*

In sede di esame presso la Commissione finanze e tesoro è stata sollevata la preoccupazione di un eccessivo allargamento dell'ambito delle attività finanziate dalla SACAT, ed un emendamento in tal senso (al primo comma dell'articolo unico) non ha trovato accoglimento. È prevalsa infatti la convinzione (fermamente condivisa dal relatore), che il problema principale, per lo sviluppo delle attività alberghiero-turistiche, sia oggi quello di potenziare le attività im-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

prenditoriali sussidiarie (sopra specificate in dettaglio e indicate al primo comma) indispensabili perchè l'Italia possa sostenere la concorrenza di paesi sempre più lanciati nel turismo di massa con la strategia della « offerta globale » di servizi e prestazioni.

La Commissione ha accolto la proposta del relatore (al secondo comma) intesa a richiamare il concerto del Ministro del turismo e dello spettacolo per l'emanazione del provvedimento di modifica dello statuto della SACAT (trattandosi di materia di competenza del Ministro del turismo, che già partecipa nella composizione degli organi amministrativi della Sezione).

Inoltre sono stati accolti due emendamenti del relatore intesi a sopprimere, al quarto comma, una disposizione di deroga

sostanzialmente inutile e ad elevare (al penultimo comma) a 18 mesi la durata minima dei finanziamenti erogati. Tale durata è stata poi legata, per il futuro — sulla base di un emendamento del Governo — alle determinazioni di portata generale, sul credito a medio termine, del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Vi si propone quindi di approvare, con le modifiche recatevi dalla Commissione, un disegno di legge che rappresenta uno strumento assai semplice (è che non comporta alcun onere di spesa per lo Stato) per contribuire alla risoluzione più idonea e più urgente dei problemi attuali in tema di credito alberghiero e turistico.

TRIGLIA, relatore

**DISEGNO DI LEGGE****TESTO DEI PROPONENTI***Articolo unico.*

1. A modificaione ed integrazione delle norme di cui al regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, convertito in legge con legge 20 dicembre 1937, n. 2352, e successive modificazioni, la Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro ha per scopo l'esercizio del credito a medio e lungo termine a favore di soggetti che, singolarmente od in forme associate, svolgono attività economiche nel comparto delle attività alberghiere e turistiche, ivi compresi gli stabilimenti termali e balneari, gli impianti complementari all'attività turistica e comunque atti a favorirne lo sviluppo, nonchè gli impianti sportivi e ricreativi.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno apportate, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, le opportune modifiche allo statuto della Sezione.

3. Il nuovo statuto determinerà il capitale, le norme per il suo aumento, le categorie di partecipanti e le modalità dei trasferimenti di quote. Determinerà e disciplinerà altresì gli organi, l'organizzazione ed il funzionamento della Sezione ivi compresi, in deroga a diverse disposizioni di legge, i tipi di operazioni effettuabili e le garanzie che debbono assistere le stesse nonchè le forme di provvista consentite.

4. I finanziamenti posti in essere dalla Sezione non potranno avere durata inferiore a dodici mesi.

5. È abrogata ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

**DISEGNO DI LEGGE****TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE***Articolo unico.*

1. *Identico.*

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno apportate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, le opportune modifiche allo statuto della Sezione.

3. Il nuovo statuto determinerà il capitale, le norme per il suo aumento, le categorie di partecipanti e le modalità dei trasferimenti di quote. Determinerà e disciplinerà altresì gli organi, l'organizzazione ed il funzionamento della Sezione ivi compresi i tipi di operazioni effettuabili e le garanzie che debbono assistere le stesse nonchè le forme di provvista consentite.

4. I finanziamenti posti in essere dalla Sezione non potranno avere durata inferiore a diciotto mesi o al termine che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio determinerà per separare le operazioni a breve da quelle a medio termine.

5. *Identico.*